

## **STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE**

### **ART. 1**

#### **(Denominazione, sede e durata)**

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: "ASSOCIAZIONE PER IL CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS", con sede in via Strigelle, 18 nel Comune di Arzene ( PN).

2. L'associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, rappresentanze, uffici operativi, recapiti e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. L'associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti di promozione sociale, federazioni e associazioni operanti in Italia e all'estero;

3. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore, nel seguito CTS) allorché lo stesso Registro verrà istituito. Da tale momento l'Associazione farà uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

### **ART. 2**

#### **(Scopi)**

1. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro, svolge attività di attività di interesse generale promozione e utilità sociale e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale solidarietà sociale e socio sanitaria di pubblica utilità rivolta alla valorizzazione ed alla tutela dell'ambiente.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, le finalità di cui sopra mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- di mutualità;
- di produzione o scambio di beni o servizi

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, dell'attività di interesse generale prevista dall'art. 5 lett e) del CTS con particolare riferimento agli "interventi e servizi finalizzati [...] alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281" pur potendo compiere anche altre attività fra quelle di cui a detto art. 5 fra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 117/2017).

Scopo dell'Associazione è combattere il randagismo provvedendo alla raccolta, custodia, mantenimento ed assistenza veterinaria nonché il collocamento presso

terzi di animali abbandonati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In tale contesto l'associazione contribuisce alla pubblica incolumità sulle strade per gli incidenti che gli animali vaganti possono provocare. L'associazione inoltre divulga, promuove e pubblicizza il contenimento demografico degli animali di affezione mediante sterilizzazione chirurgica degli stessi anche nell'ambulatorio veterinario esistente nella propria struttura ed opera per la prevenzione delle malattie che gli animali incustoditi possono trasmettere. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo le finalità che l'Associazione si propone sono:

- la tutela delle condizioni di vita degli animali d'affezione e non, nel quadro di un corretto rapporto uomo - animale - ambiente, anche attraverso l'educazione al rispetto degli stessi;
- favorire il controllo e la riduzione del randagismo, anche in regime di convenzione con la Pubblica Amministrazione e nel rispetto dei modi e delle finalità dettati dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.
- il ricovero e la custodia temporanea degli animali, in regime convenzionale con la pubblica amministrazione;
- il ricovero e la custodia provvisoria degli animali catturati o ritrovati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento agli eventuali richiedenti;
- il ricovero provvisorio, anche a pagamento, di animali di proprietà;
- il ricovero e la custodia permanente degli animali in caso di rinuncia dei proprietari e dei detentori o quando non sia possibile il loro affidamento ad eventuali richiedenti;
- la prestazione di servizi di assistenza veterinaria;
- il contenimento demografico degli animali mediante sterilizzazione degli stessi nel proprio ambulatorio veterinario;
- la prevenzione, mediante tutte le azioni ritenute utili ed opportune, delle malattie che i randagi possono contrarre e trasmettere alle persone o ad altri animali e degli incidenti che essi possono causare.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà svolgere anche attività di natura economica (e quindi compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, assumere in gestione aziende di terzi come pure concedere in affitto o in altre forme la propria azienda, o rami della stessa, a terzi qualora tale attività sia finalizzata al raggiungimento dello scopo associativo) purchè in modo non prevalente e comunque senza scopo di lucro. Potrà pertanto anche costituire e acquisire quote di società commerciali.

### **ART. 3** **(Soci)**

1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne facciano domanda dichiarando di condividerne gli scopi e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, nonchè la normativa applicabile.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego va motivato e deve avvenire nel rispetto dei termini di cui all'art. 23 CTS ; è fatta comunque salva la possibilità di appello entro 30 giorni all'assemblea. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà

specificare le proprie complete generalità e gli altri eventuali dati che vengano richiesti impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Le somme versate a titolo di quote sociali e di versamenti volontari non sono in nessun caso rimborsabili. Le quote sociali sono intrasmissibili.

#### **ART. 4**

##### **(Diritti e doveri dei soci)**

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. I soci potranno svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **ART. 5**

##### **(Recesso ed esclusione del socio)**

1. Il socio può recedere liberamente dall'associazione mediante comunicazione da inviarsi con raccomandata A/R scritta al Consiglio direttivo.

2. Il socio che contravviene agli obblighi assunti in forza del presente statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo, con le maggioranze di cui al successivo art. 9, con facoltà di appello entro 30 giorni dalla data dell'assemblea o, se diversa, dalla data in cui ha avuto notizia dell'esclusione.

#### **ART. 6**

##### **(Organi sociali)**

1. Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **ART. 7**

##### **(Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

1. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante l'affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca tenuta presso la sede sociale e/o operativa (es. in canile) almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea oppure tramite avviso scritto da inviarsi anche per e-mail ai soci ordinari almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere oltre al luogo la data e l'ora fissati per l'assemblea anche l'ordine del giorno dei lavori, ed eventualmente la data il luogo e l'ora fissati per la seconda convocazione;

2. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8**

##### **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea deve:

- approvare il bilancio annuale;

- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare gli eventuali regolamenti interni;
- deliberare in via definitiva sull'appello proposto in ordine al diniego di ammissione o all'esclusione dei soci;
- eleggere il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **ART. 9**

##### **(Validità Assemblee)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può ricevere al massimo tre deleghe, ovvero 5 nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 soci.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio la decisione dev'essere adottata col voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

#### **ART. 10**

##### **(Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il libro dei verbali delle assemblee.

#### **ART. 11**

##### **(Consiglio direttivo)**

1. Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti, in carica per 4 anni e rieleggibili.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, i quali possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consiglieri.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e formula i programmi dell'attività sociale previsti dallo statuto  
Nel caso fosse necessario ai fini della presentazione di domande di contributo da parte di Enti pubblici o privati, del loro perfezionamento e/o della loro rendicontazione, il Consiglio Direttivo è autorizzato ad approvare dei bilanci - situazioni patrimoniali parziali alla corrispondente data, sempre fatto salvo il potere dell'Assemblea in ordine alla ratifica e all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi relativi a ciascun anno sociale;
4. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

#### **ART. 12**

### **(Presidente)**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca il Consiglio direttivo e l'assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, promuove la riforma dello statuto sociale, cura l'osservanza dello stesso ed i rapporti con le autorità ed i terzi, firma gli atti adottando, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo.
2. I provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.
3. Il presidente può delegare le sue funzioni ad un membro del consiglio direttivo con apposita delega scritta.

### **ART. 13**

#### **(Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) contributi e quote associative;
  - b) donazioni e lasciti;
  - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della normativa vigente.
2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire o comunque utilizzare l'eventuale avanzo di gestione nel rispetto delle previsioni di legge.

### **ART. 14**

#### **(Organizzazione)**

1. Per il perseguimento dei fini sociali, l'associazione si avvale:
  - delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita da volontari, sia soci ordinari che sostenitori che da non soci per le quali può essere prevista dal Consiglio Direttivo l'erogazione di rimborsi spese;
  - delle attività prestate da lavoratori autonomi senza vincolo di subordinazione, sia soci ordinari che sostenitori che da non soci, per le quali può essere prevista dal Consiglio Direttivo l'erogazione di compensi, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione non commerciale senza scopo di lucro;
  - delle attività prestate da personale dipendente, anche ricorrendo a propri soci, nei modi stabiliti dai contratti collettivi e dalle vigenti leggi in materia,

### **ART. 15**

#### **(Esercizio sociale e Bilancio)**

1. L'esercizio sociale è annuale, con decorrenza 1 gennaio e chiusura il 31 dicembre. Il conto consuntivo dovrà indicare analiticamente tutti i costi sostenuti (uscite) e i ricavi (entrate) afferenti l'attività esercitata nell'anno trascorso.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

### **ART. 16**

#### **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere(90) positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 17**

### **(Il regolamento interno)**

Il Consiglio Direttivo predisporrà uno o più regolamenti interni per disciplinare determinati aspetti dell'Associazione, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione del presente statuto e la disciplina del funzionamento degli Organi Associativi, regolamenti che dovranno essere sottoposti per approvazione all'assemblea.

## **Art. 18**

### **(Organo di controllo e Revisione legale dei conti)**

Nel caso in cui l'associazione versi nelle condizioni in cui la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria per legge, tale organo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. Tale organo sarà nominato ed avrà i poteri previsti dalla normativa vigente.

Allo stesso modo di applicherà la normativa vigente in tema di revisione legale dei conti, ove fosse obbligatorio procedere alla nomina .

## **ART. 19**

### **(Disposizioni finali)**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alla normativa di cui al d.lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni.